

COMUNE DI GIOVINAZZO Prov. di Bari

SETTORE 2°

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

N. <u>97</u>

Data · · · · haß. 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 150 del 28 MAR. 2011

Oggetto: Riduzione della retribuzione fissa mensile al dipendente Sig. CASABURI Nicola.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del , di approvazione del bilancio di previsione per l'anno .

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Premesso:

- Che il dipendente di ruolo Sig. CASABURI Nicola operaio, risulta assente per malattia dal 6/7/2010 fino al 23/3/2011;
- Che il predetto dipendente ha regolarmente presentato idonea certificazione medica; Visto che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del CCNL del 6/7/1995 al dipendente assente per malattia spetta il seguente trattamento economico:
 - a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al suddetto contratto:
 - b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi;
 - c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

Considerato che alla data dell'24/3/2011 il Sig. CASABURI Nicola risulta aver superato il periodo di cui al suddetto art. 21, comma 7, lett. a (nove mesi), ma non quello di cui alla lett. b (ulteriori 3 mesi), sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso;

Ritenuto, pertanto, attribuire al suddetto dipendente il trattamento economico stabilito dall'art. 21, comma 7, lett. b del predetto CCNL;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- Attribuire, per il periodo dal 24/2/2011 al 23/3/2011 il 90% della retribuzione al dipendente di ruolo Sig. CASABURI Nicola operaio, assente per malattia dal 6/7/2010, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lett. b del CCNL del 6/7/1995.
- Inviare copia della presente, per opportuna conoscenza, all'interessato, al Sindaco, all'Assessore al Personale e al Direttore Generale.
- Inviare ulteriore copia all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza.
- Designare la Sig.ra TURTURRO Maria quale responsabile del presente procedimento.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE

il

Pubblicata all'Albo 2 8 MAR. 2011 e vi rima	Pretorio del arrà per 15 gior	Comune	di	Giovinazzo	al n	406
IL MESSO COMUNALE f.to:	1	f.to:		EGRETARIO ott. Vito PAL		ALE
Copia conforme per uso a	amministrativo					